



**COMUNE DI SIMALA**  
**Provincia di Oristano**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI  
DELLE SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/10/2023

## **INDICE**

- Articolo 1 - Disciplina regolamentare dei rimborsi delle spese di viaggio e di missione
  - Articolo 2 - Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate
  - Articolo 3 - Misura del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate
  - Articolo 4 - Autorizzazioni alle missioni
  - Articolo 5 - Mezzi di trasporto per le missioni
  - Articolo 6 - Rimborso delle spese per missioni e documentazione
  - Articolo 7 - Entrata in vigore
-

## **Articolo 1 - Disciplina regolamentare dei rimborsi delle spese di viaggio e di missione**

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, nonché per il rimborso delle spese sostenute per le missioni fuori dal territorio comunale.

## **Articolo 2 - Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate**

1. Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. Ai sensi di legge, si intende per "residenza" il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

## **Articolo 3 - Misura del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate**

1. Per l'accesso alla sede dell'Ente, l'Amministratore deve utilizzare prioritariamente i servizi di linea.

2. Quando sia disponibile un servizio di trasporto pubblico con i mezzi di linea, in caso di utilizzo del mezzo proprio, all'Amministratore spetta il rimborso in misura corrispondente al costo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto se fosse stato utilizzato il mezzo pubblico.

3. Quando i servizi di trasporto pubblico con i mezzi di linea siano assenti, per l'uso del mezzo proprio, all'Amministratore è riconosciuto, come forma di ristoro della spesa per carburante sostenuta, il rimborso nella misura del prezzo della benzina verde, rapportato ai chilometri di strada percorsi, ipotizzando una percorrenza media di 10 chilometri con un litro di benzina.

## **Articolo 4 - Autorizzazioni alle missioni**

1. Per "missioni" si intendono le attività politiche istituzionali che rientrano nella competenza del Comune e che comportano un necessario spostamento dell'amministratore dalla sede del Comune stesso.

2. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.

3. Per i componenti della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.

4. Per i componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.

6. Nel caso sia il Sindaco a doversi recare in missione non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione, ma una dichiarazione relativa alla durata e la finalità della missione.

## **Articolo 5 - Mezzi di trasporto per le missioni**

1. L'Amministratore, per lo svolgimento delle trasferte istituzionali deve utilizzare prioritariamente i servizi di linea.
2. Qualora non sussista tale possibilità o essa non risulti economicamente conveniente oppure il servizio di linea non sia idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione, l'Amministratore può utilizzare il mezzo proprio.
3. L'uso del mezzo di trasporto proprio è autorizzato previa dichiarazione che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo proprio e per eventuali sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada.
4. In tal caso il rimborso avverrà in misura corrispondente al costo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto se fosse stato utilizzato il mezzo pubblico.
5. È anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea.
6. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è ammesso inoltre per i collegamenti dalle stazioni aeroportuali al luogo di missione.
7. La soluzione di viaggio prescelta deve rispettare nei modi e nei mezzi il principio di economicità e di regola deve avvenire attraverso l'itinerario chilometricamente più breve.
8. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

## **Articolo 6 - Rimborso delle spese per missioni e documentazione**

1. Le spese di viaggio e di soggiorno per missioni sono rimborsate, secondo la disciplina prevista per gli amministratori degli enti locali, ai sensi del DM del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 s.m.i.<sup>i</sup>
2. Al fine di ottenere il rimborso, tutte le spese devono essere documentate dall'Amministratore e devono riguardare la sola persona dell'Amministratore in missione.
3. L'Amministratore deve produrre:
  - dichiarazione sulla durata e finalità della missione con allegata la documentazione delle spese effettivamente sostenute con gli originali delle relative fatture o ricevute fiscali, debitamente quietanzate o altra documentazione secondo la normativa idonea a comprovare la spesa sostenuta. Qualora i documenti fiscali presentati siano attinenti a più persone le spese saranno rimborsate all'amministratore in misura per la quota parte di spettanza del medesimo.
4. La documentazione deve essere prodotta entro trenta giorni dall'avvenuta spesa.
5. La liquidazione delle spese è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di rimborso debitamente documentata.

## **Articolo 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

---

**i “Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”, del quale si riporta il contenuto:**

*Art. 1 Oggetto*

*1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.*

*2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.*

*Art. 2 Rimborso delle spese di viaggio*

*1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni-autonomie locali.*

*Art. 3 Rimborso delle spese di soggiorno*

*1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:*

- a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;*
- b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;*
- c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;*
- d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.*

*2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.*

*3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.*

*4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.*

*5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.*

*6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.*

*Art. 4 Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali*

*1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui all'art. 3.*